



Liceo "Fabio Filzi"

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
Corso Rosmini, 61 – 38068 ROVERETO - Tel. 0464 421223 – Fax 0464 433003
e-mail: segr.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it - C.F. 85005390225

**REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI
DEGLI STUDENTI DEL LICEO "FABIO FILZI"**

Regolamento di disciplina di istituto (Art.17 della Legge Provinciale del 7 agosto 2006, n. 5; Art. 22 Statuto dell'Istituzione).

Delibera del Collegio dei docenti n. 34 del 14 maggio 2014 (Verbale n. 6);

Delibera n. 9 del Consiglio dell'Istituzione del 19 settembre 2014.

Indice

		Pag.
Art. 1	Contenuto del Regolamento	3
Art. 2	Diritti sostanziali degli studenti	3
Art. 2 bis	Diritti sostanziali degli studenti: partecipazione	3
Art. 2 ter	Diritti sostanziali degli studenti: valutazione	4
Art. 3	Doveri sostanziali degli studenti	4
Art. 3 bis	Doveri sostanziali degli studenti: frequenza	5
Art. 3 ter	Doveri sostanziali degli studenti: entrate successive	6
Art. 3 quater	Doveri sostanziali degli studenti: uscite anticipate	6
Art. 4	Sanzioni disciplinari: premessa	7
Art. 5	Sanzioni disciplinari: tipologia	8
Art. 6	Soggetti competenti ad infliggere la sanzione	8
Art. 7	Procedimento di irrogazione delle sanzioni	9
Art. 8	Corrispondenza tra mancanze e sanzioni	10
Art. 9	Impugnazioni delle sanzioni disciplinari: Organo di garanzia	11
Art.10	Regolamento dell' organo di garanzia	11
Art.11	Disposizioni finali	12

ART. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento indica i diritti e i doveri degli studenti e individua i comportamenti che danno luogo a mancanze disciplinari. Esso definisce anche i soggetti titolati a prendere le decisioni disciplinari, i tipi di sanzioni e le modalità della loro applicazione. Esso si ispira a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e alle modifiche apportate dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l’Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittegli.

ART. 2

Diritti sostanziali degli studenti

Gli studenti hanno diritto a un’adeguata formazione culturale e professionale attraverso:

1. una costante informazione;
2. la possibilità di sviluppare temi liberamente scelti e iniziative autonome coerenti con il progetto d’istituto;
3. l’orientamento in entrata e in uscita: sin dall’inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i due indirizzi dell’Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del curriculum lo studente, anche attraverso esperienze di alternanza scuola–lavoro, avrà la possibilità di affrontare questioni relative all’inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari e sulle occasioni di formazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli;
4. la partecipazione ad attività di ricerca e sperimentazione presentate dai docenti, secondo gli indirizzi deliberati dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe;
5. la partecipazione a gare o concorsi riconosciuti dall’Istituto. I partecipanti sono giustificati per l’assenza dalle lezioni curricolari nelle date previste da tali attività e i docenti facilitano, al loro rientro, il recupero delle attività scolastiche non seguite;
6. la partecipazione a percorsi integrativi e di sostegno sulla base delle necessità emerse, valutate all’interno dei singoli Consigli di classe ed in armonia con gli indirizzi fissati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio dell’Istituzione;
7. l’offerta di un servizio di promozione della salute e di assistenza psicologica ai giovani attraverso le attività di Educazione alla Salute in collaborazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;
8. l’accoglienza degli studenti stranieri, il rispetto e la valorizzazione delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ciascuno.
9. la tutela del diritto alla riservatezza.

ART. 2 bis

Diritti sostanziali degli studenti: partecipazione

1. Gli studenti hanno il diritto di conoscere normative e procedure che concernono l’attività scolastica in cui sono coinvolti. Sul sito internet del Liceo Filzi è pubblicato il Progetto d’Istituto, di cui gli studenti possono prendere visione. I verbali delle decisioni dei consigli di classe, del Collegio Docenti sono disponibili in copia su richiesta motivata di singoli studenti e genitori, in base al diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990.
2. Gli studenti hanno diritto, attraverso i propri rappresentanti, alla partecipazione democratica all’organizzazione dell’attività della scuola.

ART. 2 ter

Diritti sostanziali degli studenti: valutazione

1. La valutazione è trasparente e tempestiva; agli studenti sono resi noti i criteri di valutazione e di correzione.
2. Le date delle verifiche scritte collettive (compiti in classe, test) sono riportate tempestivamente nell'agenda del registro elettronico.

ART. 3

Doveri sostanziali degli studenti

1. Gli studenti hanno nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A., dei compagni e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto lo stesso rispetto formale che richiedono per se stessi. Ognuno mantiene un comportamento rispettoso, corretto e diligente. Tale rispetto reciproco è garanzia della propria e altrui libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, e di religione. Inoltre è sulla base del rispetto che si fondano i principi di solidarietà ed uguaglianza. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti e del personale A.T.A., che segnalano eventuali mancanze alla Dirigenza.
2. La scuola è un ambiente educativo, pertanto gli studenti devono tenere un linguaggio ed un abbigliamento consoni all'ambiente e rispettosi nei riguardi del personale e dei compagni.
3. Durante le lezioni è vietato assumere comportamenti che possano disturbare l'attività didattica; non si possono consumare cibi o bevande in classe; non si può lasciare l'aula senza motivo e senza il permesso dell'insegnante responsabile. La partecipazione all'attività didattica è fondamentale; pertanto non è consentito recarsi in segreteria, alle macchinette distributrici, o girare per l'Istituto durante le lezioni senza il permesso dell'insegnante responsabile.
4. Nel cambio dell'ora, qualora non sia previsto il trasferimento della classe in un'altra aula specifica, gli studenti rimangono nella propria aula. Ogni classe utilizza i servizi igienici del corridoio in cui è situata l'aula.
5. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane non rientra nel tempo scuola.
6. Non è consentito l'uso dei telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni. Il docente che sorprenda un alunno che stia usando il telefonino cellulare lo requisisce, ponendolo sulla cattedra e lo restituisce all'alunno al termine della lezione. In caso di reiterazione del comportamento, anche in giorni diversi, il cellulare è consegnato al Dirigente Scolastico.
- 6 a. Durante le lezioni è vietato anche l'uso di qualunque altro dispositivo elettronico, se non autorizzato dal docente per motivi didattici.
7. L'uso del telefono della scuola è consentito solo in casi di stretta necessità. Chiamate telefoniche di genitori ad alunni devono essere riservate a comunicazioni urgenti e gravi.
8. Gli studenti condividono la responsabilità di rispettare, di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. In particolare, al termine delle lezioni, l'aula deve essere lasciata dagli studenti in modo decoroso e ordinato.
9. Gli studenti hanno inoltre il dovere di tenere in massima cura i libri di testo concessi in comodato gratuito.
10. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente effettuando, ove possibile, la raccolta differenziata.
11. Ferma restando la possibilità di sanzioni disciplinari, e anche di denuncia all'autorità

giudiziaria nei casi stabiliti dalla legge, eventuali danni alle strutture scolastiche, alle attrezzature e alle suppellettili sono interamente risarciti dai responsabili o, nel caso di minori, da chi esercita la responsabilità genitoriale.

12. Qualora non si riesca a individuare il responsabile di un danno materiale provocato nelle aule, anche a causa di comportamenti omissivi o reticenti di altri studenti, la classe intera sarà tenuta a risarcire il danno.

13. Gli studenti hanno accesso ai laboratori solo se accompagnati dai docenti. Per quanto concerne l'utilizzo delle aule speciali, dei laboratori, della strumentazione, della biblioteca e delle palestre ci si deve attenere agli appositi regolamenti che, previa affissione a cura del responsabile della struttura, devono essere conosciuti da chi utilizza le strutture.

14. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto. Nei periodi di accoglienza i docenti illustrano tale regolamento. Eventuali modifiche o aggiornamenti sono diffusamente e tempestivamente resi noti.

15. Il Dirigente scolastico informa tempestivamente le famiglie in caso di uscita anticipata o di ingresso posticipato di un'intera classe.

16. La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o furti di denaro o di oggetti lasciati incustoditi.

17. Nell'istituto e nei luoghi aperti di pertinenza, vige il divieto assoluto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in base a quanto previsto dalla legge provinciale di Trento n. 13 del 22-12-2004 e dal D.L. 12 settembre 2013, n.104, conv. con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128.

ART. 3 bis

Doveri sostanziali degli studenti: frequenza

1. È obbligatoria la frequenza regolare a lezioni ed esercitazioni.

2. Ogni studente deve trovarsi in aula al suono della seconda campanella.

3. Gli studenti sono tenuti ad avere sempre con sé la tessera magnetica e il libretto personale perché documenti ufficiali e strumenti di informazione: l'esserne sprovvisti comporta la segnalazione sul registro elettronico. Le pagine del libretto non devono essere staccate. Gli studenti tengono con cura il proprio libretto e riportano nelle apposite pagine i comunicati della scuola alla famiglia.

4. Qualsiasi alterazione di quanto scritto nel libretto, l'asportazione di fogli o la contraffazione della firma del genitore, nonché l'uso della tessera magnetica da parte di chi non sia autorizzato, sono gravi mancanze e possono diventare oggetto di provvedimento disciplinare, nonché, in casi di particolare gravità, di denuncia alla competente autorità giudiziaria

5. Le assenze devono essere giustificate entro tre giorni dal rientro in classe dello studente. La mancata giustificazione nel termine predetto comporterà la segnalazione nel registro elettronico e l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare.

6. L'alunno sprovvisto di libretto personale dopo l'assenza può essere riammesso dal docente con l'obbligo della giustificazione il giorno successivo. In caso di assenze ingiustificate, o particolarmente frequenti, il Dirigente potrà sentire o convocare i genitori dell'alunno.

7. Le assenze superiori ai cinque giorni scolastici, non causate da malattia, devono essere adeguatamente e non genericamente motivate.

8. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento delle giustificazioni del libretto o della tessera magnetica, lo studente dovrà ritirarne un duplicato in segreteria, previo pagamento dell'importo stabilito con delibera del Consiglio dell'istituzione. Se il libretto o la tessera fossero volutamente deteriorate, allo studente verrà irrogata una sanzione

disciplinare.

9. Gli studenti sono tenuti a portare con sé l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle lezioni di educazioni fisica. In caso contrario, ci sarà una segnalazione alla famiglia e dopo due episodi ci sarà un'annotazione disciplinare sul registro elettronico.

10. In caso di esonero occasionale dall'attività fisica, allo studente saranno assegnati dei compiti compatibili con il suo stato di salute.

ART. 3 ter

Doveri sostanziali degli studenti: entrate successive

1. Gli studenti sono tenuti a rispettare in modo rigoroso e responsabile l'orario delle lezioni. Nel caso di ritardi occasionali entro i dieci minuti dall'inizio delle lezioni gli studenti saranno ammessi in classe con l'autorizzazione del Dirigente o del suo delegato.

2. Gli studenti in ritardo superiore ai dieci minuti dall'inizio delle lezioni sono ammessi, di norma, all'inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato. Il giorno dopo i minorenni esibiranno la giustificazione dei genitori al docente della prima ora, che annoterà l'avvenuto controllo sul Registro elettronico. Qualora i ritardi presentassero il carattere della non occasionalità, il Dirigente scolastico convocherà lo studente e, nel caso lo ritenga opportuno, anche i genitori.

3. Le entrate all'inizio della seconda o terza ora richiedono sempre la giustificazione non generica firmata dai genitori o dallo studente maggiorenne. Il Coordinatore di classe, coadiuvato dai suoi colleghi, verifica che il numero di tali entrate, per ogni alunno, non superi il carattere dell'occasionalità, nonché, qualora vi siano fondati sospetti, la veridicità delle giustificazioni anche con colloqui telefonici.

4. Di norma gli studenti non sono ammessi a scuola oltre l'inizio della terza ora, se non forniti di adeguata giustificazione.

5. I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente Scolastico il permesso di entrata in ritardo o uscita anticipata per tutto l'anno o per determinati periodi dell'anno, nei seguenti casi: cure mediche, difficoltà di trasporto non diversamente superabili, impegni culturali di documentata importanza, impegni sportivi adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente Scolastico si riserva, anche previa consultazione col coordinatore del Consiglio di classe, di concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione.

ART. 3 quater

Doveri sostanziali degli studenti: uscite anticipate

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione previste dall'orario in vigore.

2. La richiesta di uscita anticipata, debitamente motivata, documentata (anche il giorno successivo) e firmata dal genitore per i minorenni, va compilata sul libretto personale e presentata, non oltre la prima ora di lezione al Dirigente scolastico o a un suo delegato, che concederà o negherà il permesso, sulla base della motivazione e del numero di richieste già inoltrate dallo stesso studente. Lo studente potrà ritirare il libretto durante l'intervallo. Una volta che lo studente abbia lasciato l'istituto, il docente presente in classe, potrà giustificare l'uscita attraverso l'apposita funzione del registro elettronico

3. Non sono concesse nello stesso giorno l'entrata successiva alla prima ora e l'uscita anticipata, fatti salvi casi eccezionali e debitamente documentati.

4. Solo in casi eccezionali e adeguatamente documentati lo studente, assente di mattina, può essere ammesso dal docente alle lezioni del pomeriggio.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ART. 4

Sanzioni disciplinari: premessa

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. A questo principio è improntata qualsiasi azione disciplinare: tutti i soggetti titolari del potere di irrogare le sanzioni possono decidere di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una particolare strategia di recupero o inserimento.
2. La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
3. Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza, della proporzionalità, della gradualità, della riparazione del danno. È sempre possibile la commutazione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative al contenuto di disposizioni di legge e di nozioni giuridiche.
4. Le sanzioni disciplinari in ogni caso non hanno influenza sulla valutazione del profitto.

I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari sono:

a)	Mancanza del materiale didattico occorrente
b)	Mancato rispetto delle consegne a casa
c)	Mancato rispetto delle consegne a scuola
d)	Disturbo delle attività didattiche dovuto a comportamenti che impediscano il regolare svolgimento della lezione anche con l'uso di tecnologie informatiche
e)	Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri che si sostanzia in offese all'altrui reputazione sia con la parola, sia con lo scritto sia con ogni altro mezzo di comunicazione anche multimediale ovvero uso di apparecchiature multimediali in violazione del diritto a non essere ripresi o in violazione di diritti costituzionalmente garantiti
f)	Violenze fisiche o psicologiche esercitata da un soggetto su un altro al fine di indurlo a subire o a compiere atti che non avrebbe altrimenti liberamente consentito o commesso
g)	Commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che comportino la compromissione dell'incolumità delle persone, anche in base alle norme sulla sicurezza del lavoro
h)	Danni a oggetti, strutture o al decoro dell'ambiente o commissione di reati contro il patrimonio

5. Chi individua la mancanza, o chi ne venga a conoscenza, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
6. Il Dirigente Scolastico, considerata l'entità della mancanza segnalata, valuta

l'opportunità di richiamare l'allievo verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di classe per l'irrogazione di una sanzione di grado più elevato.

7. Nessun allievo potrà essere sottoposto a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.

8. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento di irrogazione, all'Organo di garanzia interno, che deve esprimersi nei successivi dieci giorni.

ART. 5

Sanzioni disciplinari: tipologia

1. Le sanzioni o gli interventi educativi correttivi sono così classificati:

Classificazione	Sanzione/Intervento educativo
S1	Richiamo verbale
S2	Consegna da svolgere in classe.
S3	Consegna da svolgere a casa.
S4	Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
S5	Ammonizione scritta sul registro elettronico
S6	Riduzione del numero di visite guidate.
S7	Sospensione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione.
S8	Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
S9	Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
S10	Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

ART. 6

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

1. Il Dirigente Scolastico o il singolo docente possono irrogare le sanzioni da S1 a S5.
2. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S8: è convocato dal Dirigente Scolastico, che deve obbligatoriamente convocarlo, se richiesto dalla maggioranza dei docenti membri
3. Il Consiglio di classe, nell'attività di irrogazione delle sanzioni, opera nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori.
4. Le sanzioni da S9 a S10 sono irrogate dal Consiglio dell'istituzione su proposta del Consiglio di Classe.
5. Nel caso si verifichi la presenza, nelle sedute dei Consigli competenti, di un soggetto direttamente coinvolto, è previsto il suo allontanamento ed eventuale nomina di un membro supplente.

ART. 7

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo.
2. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

FASE PRINCIPALE	SUB-FASI O PARTIZIONI DELLA FASE PRINCIPALE
Iniziativa (art. 3 l.p. n. 23/92)	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione – acquisizione di un'istanza-denuncia da parte di uno studente o di un genitore- Formalizzazione dell'impulso d'ufficio
Avvio del procedimento (formalizzazione)	<ul style="list-style-type: none">- Comunicazione allo studente, o ai suoi genitori nel caso di studente minorenni, dell'avvio del procedimento con l'indicazione del responsabile del procedimento e invito a far pervenire giustificazioni.
Istruttoria	<ul style="list-style-type: none">- Acquisizione eventuale di ulteriore documentazione- Elaborazione delle informazioni acquisite- Convocazione dell'Organo competente a irrogare la sanzione- Audizione delle ragioni dello studente da parte dell'organo collegiale- Valutazione delle memorie presentate dall'interessato- Definizione e ponderazione della sanzione da valutare principalmente sotto il profilo didattico-pedagogico- Eventuale acquisizioni di pareri.
Conclusione del procedimento	<ul style="list-style-type: none">- Esplicitazione della decisione e contestuale formalizzazione del provvedimento con motivazione- Notificazione del provvedimento
Integrazione dell'efficacia	<ul style="list-style-type: none">- Contestualmente alla notificazione del provvedimento, formulazione della proposta allo studente, o ai suoi genitori se minorenni, di conversione della sanzione in attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.
Impugnativa	<ul style="list-style-type: none">- Eventuale ricorso all'Organo di garanzia (entro 15 giorni), che decide nei successivi 10 giorni- Eventuale ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa (entro 60 giorni).

3. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
 - a) verbalmente per le sanzioni da S1 a S7;
 - b) verbalmente o per iscritto per le sanzioni da S8 a S10, anche con l'assistenza dei

genitori, se si tratta di studenti minorenni.

4. La scuola provvede a dare notizia allo studente e ai suoi genitori se minorenne tramite lettera raccomandata a mano o postale o e-mail dell'avvio del procedimento, con l'indicazione:

- a) delle contestazioni mosse allo studente;
- b) del responsabile del procedimento;
- c) dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- d) della data e dell'ora di riunione dell'organo collegiale competente, con l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

5. Lo studente o i suoi genitori hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi del DPP 5 luglio 2007, n. 17/97-Leg, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32-bis della legge provinciale n. 23/92 e dalle disposizioni a tutela dei dati sensibili di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla protezione dei dati personali.

b) di presentare memorie scritte e documenti, che la scuola ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

6. Qualora i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipino alla riunione, l'organo competente procede basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. I genitori impossibilitati a partecipare alla riunione, su autorizzazione del Dirigente scolastico, possono essere sostituiti da un delegato maggiorenne.

7. Gli organi collegiali deliberano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori o, eventualmente, del sostituto dei genitori.

8. La sospensione, invece dell'allontanamento dalle lezioni, può prevedere:

- a) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- b) l'obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche;
- c) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche curricolari;
- d) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi e simili.

9. Il Consiglio di Classe o il Consiglio dell'istituzione offrono allo studente la possibilità di convertire le sanzioni con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica. Lo studente, o i suoi genitori in caso di studente minorenne, comunicano, entro tre giorni dalla notifica della proposta della scuola, l'accettazione o meno di tale proposta

10. Qualora per la medesima violazione siano previste più sanzioni si applica quella di grado minore in relazione alle concrete modalità di comportamento dello studente, alla recidiva, alla gravità delle conseguenze.

11. In caso di sanzione con sospensione, sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico, con la motivazione in fatto e in diritto del provvedimento.

ART. 8

Corrispondenza tra mancanze e sanzioni

Sanzione	Corrispondenza
da S4 a S8	Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri che si sostanzia in offese all'altrui reputazione, sia con la parola, sia con lo scritto sia con ogni altro mezzo di comunicazione anche multimediale
da S1 a S5	Mancanza del materiale didattico occorrente
da S1 o S5	Mancato rispetto delle consegne a casa
da S5 a S9	Violenze fisiche o psicologiche esercitate da un soggetto su un altro al fine di indurlo a subire o a compiere atti che non avrebbe altrimenti liberamente consentito o commesso
da S1 a S8	Disturbo delle attività didattiche dovuto a comportamenti che impediscano il regolare svolgimento della lezione anche con l'uso di tecnologie informatiche

da S9 a S10	Commissione di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che comportino la compromissione dell'incolumità delle persone, anche in base alle norme sulla sicurezza del lavoro
da S5 a S9	Danni a oggetti, strutture o al decoro dell'ambiente o commissione di reati contro il patrimonio
Note:	Quando la mancanza si riferisce agli oggetti, alle strutture o al decoro dell'ambiente lo studente è tenuto al risarcimento del danno anche in forma specifica (ad esempio, provvedendo alla pulizia del bene deturpata, esclusivamente in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.)

ART. 9

Impugnazioni delle sanzioni disciplinari: Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente e da un genitore designati dal Consiglio dell'istituzione scolastica e da uno studente eletto dall'assemblea degli studenti. E' prevista la nomina di membri supplenti nel caso di possibili conflitti d'interesse. Il Dirigente scolastico rende nota la composizione dell'Organo di garanzia con comunicazione inserita nell'albo online.
2. L'Organo di garanzia dura in carica per tre anni scolastici, coincidenti con la durata in carica del Consiglio dell'istituzione. Qualora, per qualsiasi ragione si dovesse procedere alla rielezione del Consiglio dell'Istituzione si procederà anche al rinnovo dell'Organo di garanzia.
3. Le diverse componenti sono designate ogni triennio, nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio dell'istituzione e, per la componente studentesca, nella prima assemblea seguente tale seduta.
4. Per la sostituzione dei membri dell'Organo di garanzia venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede a una nuova nomina nella prima seduta utile successiva del Consiglio dell'istituzione o nella prima assemblea degli studenti seguente alla cessazione. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.
5. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

ART. 10

Regolamento dell'organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, in armonia con quanto previsto dall'art. 5 commi 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. Il Presidente convoca l'Organo di garanzia e designa, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno tre giorni prima della seduta.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di garanzia, per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
4. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In presenza di ricorso scritto, il Presidente dell'Organo di garanzia, convoca mediante

lettera i componenti dell'Organo.

6. L'esito del ricorso, con una sintetica motivazione, è comunicato per iscritto all'interessato.

7. Qualora l'Organo di garanzia non comunichi la propria deliberazione entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso, la sanzione deve intendersi confermata (principio del silenzio-rifiuto).

8. Avverso le decisioni dell'Organo di garanzia è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa – Sezione di Trento, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento che si assume lesivo.

ART. 11

Disposizioni finali

1. Il contenuto del presente regolamento di disciplina è approvato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei componenti, acquisito il parere del Collegio dei docenti e gli eventuali pareri delle consulte degli studenti e dei genitori. Con la stessa procedura può essere modificato e integrato.

2. È pubblicato all'albo dell'Istituto e nel sito web della scuola affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti della scuola ne possano prendere conoscenza.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione, la quale, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto.